



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma, 12 aprile 2005

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

**Alla Collegio
dei ragionieri commercialisti di Macerata
via Garibaldi, 77
Macerata**

Prot. n° 390

Oggetto: *art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Collegio dei ragionieri commercialisti di Macerata*

Ai sensi dell'art. 16, legge n. 196/1997 il limite di età per l'assunzione con contratto di apprendistato viene elevato a ventisei anni per i datori di lavoro localizzati "nelle aree obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni".

L'art. 1 del Regolamento CEE n. 1260/99, al quale si deve fare riferimento in virtù dei chiarimenti forniti da questo Ministero con Circolare n. 64/2001 del 21 giugno 2001, stabilisce esattamente quali sono in Italia le regioni con ritardo nello sviluppo (Ob. 1), nonché le aree con difficoltà strutturali (Ob. 2).

A queste, e soltanto a queste, pare doversi necessariamente riferire la previsione agevolativa summenzionata, senza alcuna possibilità di estensione analogica.

La chiara e non interpretabile volontà del Legislatore porta necessariamente a tale conclusione, che esclude, quindi, la parificazione delle aree a sostegno transitorio (art. 6 Reg. n. 1260/99) che godono, ad altri fini, dei benefici dei fondi strutturali.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

PR